

**Corte d'appello di Roma - Sezione II penale - Sentenza 15 maggio 2019 n. 6346**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE SECONDA PENALE

così composta

Dott. ROSANNA SCIRE' RISICHELLA - Presidente

Dott. ROBERTO PILLA - Consigliere

Dott. LORENZO ANTONIO BUCCA - Consigliere

Ha pronunciato in In Camera di Cons. la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di 2 grado nei confronti di:

1) (...) - LIBERO

nato a R. - R. il (...) - I.

2) (...) - LIBERO

nato a R. - R. il (...) - I.

Motivazione

Con sentenza del Tribunale di Roma in data 15.10.14 (...) e (...) furono condannati per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di un anno di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva per entrambi, pena abbattuta per il rito prescelto, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Il primo giudice ha ritenuto provata la detenzione a fini di spaccio da parte degli imputati di gr. 110 di marijuana, oltre alla coltivazione di n 19 piante di Cannabis Indica, da cui era complessivamente possibile ricavare oltre 380 dosi.

Avverso la sentenza è stato avanzato appello dal difensore degli imputati, avv.to Mi.Mo., il quale con atto del 12.11.14 ha richiesto l'assoluzione di entrambi per insussistenza del fatto.

Nella specie, con riferimento alla posizione di P., la difesa ha evidenziato come lo stesso fosse assuntore abituale di marijuana, le dosi ricavabili dalle piante dopo essiccamento fossero pari a 6/7 - quantità compatibile con l'uso personale -, oltre a rilevare la mancanza di confezionamento e di contanti, nonché le discrete condizioni di vita del prevenuto.

Quanto a (...), la difesa ha invece escluso la riconduzione della sua condotta nell'alveo del concorso di persone, potendo al contrario configurarsi una mera connivenza non punibile, mancando la prova che la stessa avesse positivamente contribuito alla coltivazione e custodia della sostanza.

In subordine, è stata richiesta l'esclusione della recidiva, ovvero la considerazione delle attenuanti generiche in misura prevalente, in virtù della non particolare gravità del fatto, della modesta quantità di THC, del buon comportamento processuale degli imputati in uno alla risalenza nel tempo dei precedenti penali.

Il gravame, in relazione alla posizione di (...), non può trovare accoglimento.

Ferma la ricostruzione dei fatti così come operata in primo grado, in questa sede è necessario concentrare l'analisi sui profili di responsabilità sussistenti a carico dell'imputato.

Il primo giudice ha già esaustivamente illustrato gli elementi da cui desumere l'inverosimiglianza di un uso non esclusivamente personale, oltre a dar conto della irrilevanza del consumo personale in tema di coltivazione, come precisato da ormai granitica giurisprudenza di legittimità, nonché dalla Corte Costituzionale.

Come specificato dai giudici della nomofilachia, infatti, "la coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante, anche se realizzata per l'uso personale del prodotto, quando è accertata l'effettiva capacità della sostanza, ricavata o ricavabile, di produrre un effetto drogante con concreto pericolo di aumento di disponibilità dello stupefacente e di sua ulteriore diffusione" (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Rv. 239920; posizione ribadita da Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Rv. 269539; Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Rv. 266168; da ultimo, sez. VI, n.12198 del 30/10/2018), mentre la punibilità per la coltivazione va esclusa solo se il giudice ne accerti la concreta inoffensività, che si ha se risulta sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di sua ulteriore diffusione (Sez. 3, n. 36037 del 22/02/2017 - dep. 21/07/2017, Rv. 27180501; Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Rv. 265740; Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, dep. 2016, Rv. 265641).

Ciò posto, con riguardo alla parte dell'imputazione relativa alla coltivazione, occorre dunque saggiare la concreta inoffensività della condotta per escludere profili di responsabilità penale.

Ebbene, la perizia tossicologica ha evidenziato la presenza nelle piante di un principio attivo di THC pari a 1,7 %; trattasi di percentuale che, seppur esigua, non consente di ritenere insussistente un effetto drogante e, di conseguenza, il pericolo di lesione del bene salute.

D'altro canto, anche il dato ponderale, relativo alle dosi ricavabili a seguito del processo di maturazione delle piante, appare non dirimente, considerato che, come precisato dalla Consulta, "non è apprezzabile ex ante, con sufficiente grado di certezza, la quantità di prodotto ricavabile dal ciclo della coltivazione, sicchè anche la previsione circa il quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle piante coltivate e la correlata valutazione della destinazione della sostanza stessa ad uso personale risultano maggiormente ipotetiche e meno affidabili e ciò ridonda in maggiore pericolosità della condotta. Si consideri poi che

l'attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialità diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili" (Corte cost., sent. 247-1995, n. 360: ord. n. 109 del 2016)

A ciò si aggiunga il rinvenimento di 39,9 grammi di semi di cannabis, dislocati in vari contenitori di plastica. Orbene, la conservazione dei semi, a detta dell'imputato inutili, non può essere spiegata se non con la loro destinazione ad essere successivamente coltivati, così da incrementare il pericolo di produzione e diffusione di sostanza stupefacente.

In virtù di quanto innanzi, la condotta relativa alla coltivazione non può ritenersi scevra di una carica offensiva, così che il delitto contestato risulta integrato in tutti i suoi elementi.

Lo stesso deve dirsi con riferimento all'ulteriore sostanza stupefacente rinvenuta.

Il quantitativo di droga sequestrato, infatti, risulta sproporzionato con la finalità dell'uso personale. Non poteva, infatti sfuggire all'imputato, gravato da numerosi precedenti specifici, che il rinvenimento del quantitativo di droga sequestrato, pari a circa 380 dosi singole, in caso di controllo avrebbe comportato l'applicazione di una misura precautelare. L'assunzione di un tale rischio non può trovare spiegazione nell'esigenza di preconstituirsì una scorta in vista di successive assunzioni.

Non può, inoltre, essere ignorato che (...) si è limitato a dichiarare di essere assuntore abituale, senza tuttavia presentare alcun certificato attestante il suo stato di tossicodipendenza.

Per quanto concerne la dosimetria della pena, la richiesta di esclusione della recidiva, ovvero di giudizio di prevalenza delle generiche, è priva di fondamento.

In tema di recidiva facoltativa, la Corte di Cassazione ha avuto modi di precisare come la sua applicazione "richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente", ove si sia in concreto apprezzata la sussistenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Cass., sez. VI n 14937 del 14.3.18, Rv. 272803-01).

Venendo al caso in esame, i cinque precedenti specifici di (...) denotando un'assoluta insensibilità avverso i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria da cui è stato attinto; inoltre, il dato quantitativo imprime ancor più disvalore alla condotta contestata, considerato, oltre alla sostanza utilizzabile nello status quo, il quantitativo di semi rinvenuto e dunque un'attività di coltivazione non marginale, seppur non immediata, così da palesare la spiccata inclinazione a delinquere.

Il divieto di cui all'u.c. dell'art. 69 c.p. esclude che l'esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze possa essere modificato nel senso auspicato dall'appellante.

Allo stesso tempo, la pena è stata contenuta in una fascia medio-bassa della cornice edittale, non sussistendo ragioni per una sua ulteriore riduzione; la Cassazione ha infatti precisato come l'obbligo di motivazione in punto di pena sia rispettato nel caso in cui si dia conto "dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla

capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale" (Cass., sez. II, n. 36104 del 27.04.17, Rv. 271243-01). A ciò si aggiunga la già generosa applicazione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 735 D.(...) n. 309 del 1990, a fronte dell'ingente numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata, così da non residuare margini per operare un ulteriore abbattimento della pena.

La sentenza, in relazione alla posizione di (...), va pertanto confermata, con condanna dell'appellante alle maggiori spese del grado.

Quanto alla posizione di (...), occorre vagliare la configurabilità di un concorso penalmente rilevante, ritenuto non provato dalla difesa.

A tal fine, occorre una preliminare ricostruzione in diritto del tema.

Nella specie, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come, in materia di stupefacenti, "integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito" (ex multis, Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013 - dep. 29/01/2014, Benocci Rv. 258186; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015 - dep. 20/08/2015, Caradonna, Rv. 264454).

Orbene, venendo al caso di specie, non è dato comprendere il tipo di apporto dato dall'imputata alla consumazione del reato. (...), nel corso dell'interrogatorio, ha sostenuto che (...) era estranea ai fatti e che l'appartamento era di sua proprietà. I precedenti di (...), inoltre, dimostrano chiaramente che la determinazione delinquenziale dell'uomo è tale da non necessitare dell'apporto psicologico di complici per indurlo a commettere reati in tema di stupefacenti.

L'unico elemento a carico dell'imputata, quindi, è la non veridicità della versione resa in sede d'interrogatorio. Fuor di dubbio è, infatti, la consapevolezza dell'imputata circa la presenza di stupefacenti all'interno dell'abitazione; le dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida - ove la stessa ha riferito di aver scambiato le piante di canapa con gelsomini - sono assolutamente inverosimili, non fosse altro che per l'esperienza della predetta nel mondo degli stupefacenti, come desumibile dai precedenti penali. D'altronde, lo stesso imputato ha riferito che la compagna lo aveva ammonito circa la pericolosità di detenere sostanza stupefacente in casa (trascr. ud. del 18.7.14, p. 12), così confermando la consapevolezza della stessa circa la natura di quanto rinvenuto.

L'operante An.Ga. all'udienza del 18.7.14 ha riferito che, mentre si trovava fuori dall'abitazione, impedito l'ingresso dagli odierni imputati, dall'interno si sentivano degli spostamenti oltre a un "vociare"; ciò destituisce di fondamento la ricostruzione offerta

dall'imputata, che ha dichiarato di non aver aperto la porta perché era con le cuffie alle orecchie, mentre l'operante ha fatto riferimento ad entrambi i soggetti che parlavano tra di loro.

E però il mendacio dell'imputata, in quanto spiegabile anche con la volontà di allontanare il più possibile la sua posizione da quella del compagno, non consente, difettando altri indizi di reità, di desumere che la medesima concorse con (...) nelle condotte illecite dedotte in imputazione.

L'imputata va, quindi, mandata assolta per non aver commesso il fatto.

Motivazione in giorni trenta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 599.1, 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 15.10.14, appellata da (...) e (...), assolve (...) dal reato lei ascritto per non aver commesso il fatto, conferma nel resto. Condanna (...) al pagamento delle spese del grado.

Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma il 2 maggio 2019.

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2019.